

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 97/1949 (LAVORATORI MIGRANTI)

(Anno 2017)

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si forniscono le informazioni richieste dalla Commissione di Esperti nella domanda diretta.

Domanda diretta

Articolo 1 (c) della Convenzione. Informazioni su accordi generali e su disposizioni particolari

Si inviano le informazioni richieste sugli accordi di cooperazione adottati dal Governo della Repubblica italiana.

Gli Accordi con i Governi di Moldova, Sri Lanka, Egitto, Marocco nonché il Memorandum d'Intesa con il Governo dell'Albania sono attualmente operativi. Per quanto riguarda i quattro Uffici locali di coordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Moldova, Sri Lanka, Egitto e Albania, essi sono stati chiusi a causa della crisi permanente del mercato del lavoro e della conseguente riduzione massiccia dei flussi migratori programmati verso l'Italia.

Il 20 settembre 2012 è stata sottoscritta a Roma una **Dichiarazione Congiunta in materia di "migrazione circolare"** tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali italiano ed il Ministero del lavoro e delle relazioni industriali della Repubblica di Mauritius.

Successivamente, il Ministero del lavoro ha negoziato e firmato un accordo in materia migratoria per ragioni di lavoro con la Repubblica delle Filippine (attualmente in fase di ratifica). Si segnala infine che la dichiarazione congiunta del 9 febbraio 2017 tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il suo omologo tunisino agli Esteri ha dato nuovo impulso al negoziato di un Accordo quadro Italia-Tunisia, tuttora in corso, che include anche la materia migratoria per ragioni di lavoro.

Per quanto attiene all'attuazione dei citati accordi, tra le parti firmatarie sono frequenti gli scambi informativi sulla normativa relativa alla migrazione per motivi di lavoro e sulle esigenze dei rispettivi mercati del lavoro.

Grazie alla fruttuosa collaborazione con le controparti, sono state realizzate con le Autorità locali moldave e filippine iniziative di *Capacity Building* e corsi di formazione professionale, inclusa la formazione ai formatori (ToT).

Sono stati anche realizzati programmi di migrazione circolare nel settore del lavoro stagionale e *start-up* di micro impresa con Mauritius. In particolare, nel periodo 2013/2016 è stato completato un progetto di migrazione circolare finanziato dalla Commissione europea e cofinanziato dal Ministero del lavoro nell'ambito del Programma Tematico di Migrazione e Asilo: "Faciliter une gestion responsable et efficace de la migration circulaire de travailleurs mauriciens vers l'Italie "DCI / MIGR / 2012 / 282-394.

Per quanto riguarda l'Albania, è in corso tra i due Governi-Ministeri coinvolti, una forte cooperazione diretta alla prevenzione del fenomeno dei minori non accompagnati in transito verso l'Italia.

Da inizio 2017, con la Tunisia sono in fase di sviluppo azioni di *Capacity Building* relative al progetto di durata triennale 'LEMMA', finanziato dalla Commissione europea nel quadro del Partenariato di Mobilità UE-Tunisia, di cui è capofila l'Agenzia francese 'Expertise France', partner

il Ministero dell'Interno che, per le realizzazione delle linee di azione di propria competenza, ha coinvolto la DG dell'immigrazione.

Articolo 1 della Convenzione. Informazioni sulla politica e legislazione nazionale

Ad integrazione di quanto già comunicato con i rapporti precedenti, si riportano di seguito i testi normativi e regolamentari emanati da aprile 2012 ad aprile 2017:

- Legge 4 aprile 2012, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo). In particolare, la norma ha impattato anche sulla disciplina dell'immigrazione, introducendo un meccanismo di silenzio-assenso per l'assunzione dei lavoratori stagionali che sono già stati in Italia l'anno precedente e sono tornati in patria alla scadenza del permesso. E' stato, inoltre, previsto che il lavoratore stagionale, regolarmente presente in Italia in virtù dell'instaurazione del rapporto di lavoro per cui ha fatto ingresso, potrà essere successivamente impiegato, sempre per lavoro stagionale, presso altri datori di lavoro, ai quali verrà rilasciata l'autorizzazione al lavoro senza che sia necessario che il lavoratore torni in patria per il rilascio di un ulteriore visto fermo restando il limite massimo di 9 mesi di permanenza in Italia. Inoltre, è stata prevista la sperimentazione della "carta acquisti" per i comuni con più di 250.000 abitanti, anche ai cittadini comunitari ed agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Ulteriore modifica prevista dalla norma è relativa alla comunicazione obbligatoria (ex art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608) che assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro (ex art. 5-bis del d.lgs. 286/1998 (TUI);

- Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita); ha disposto che il permesso di soggiorno per attesa occupazione, regolato dall'articolo 22, comma 11, del Testo Unico in materia di Immigrazione, venga rilasciato per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito eventualmente percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Le nuove norme prevedono, inoltre, la possibilità per il lavoratore di ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per attesa occupazione anche qualora possa dimostrare il possesso di un reddito complessivo annuo suo o dei familiari conviventi non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà di tale importo per ciascuno dei familiari che compongono il nucleo familiare;

- Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 (Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati); il provvedimento ha inserito nel T.U.I. l'articolo 27-quater che prevede una nuova categoria di lavoratori altamente qualificati che possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote. Si tratta di stranieri in possesso di un titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore rientrante nei *"livelli 1 e 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011"*. Il decreto introduce un nuovo permesso di soggiorno denominato "Carta blu UE";

- Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare); il provvedimento riguarda le sanzioni a carico dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Al fine di favorire l'emersione degli illeciti si prevede, inoltre, per le sole ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, che lo straniero che presenta denuncia o coopera nel procedimento penale instaurato nei

confronti del datore di lavoro possa ottenere, su proposta o con il parere favorevole del giudice, il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario (che consente lo svolgimento di attività lavorativa) della durata di sei mesi e rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Lo stesso provvedimento contiene, inoltre, una norma transitoria (art. 5) volta a far emergere i rapporti di lavoro irregolari;

- Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione con modifiche del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), ha previsto che il Comitato per i minori stranieri - istituito ai sensi dell'art. 33 del T.U.I. per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coordinare le attività delle amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito, del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo- sia incardinato presso la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione con funzioni e compiti definiti dal d.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535;

- d.P.C.M. 16 ottobre 2012, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali ed autonomi nel territorio dello Stato per l'anno 2012 per un numero di 13.850 quote;

- d.P.C.M. 15 febbraio 2013 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013 per un numero di 30.000 quote; - legge 9 agosto 2013, n. 99 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti); l'articolo 9 ha abrogato tacitamente la previsione di una programmazione annuale del contingente di cittadini stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale, ovvero a svolgere i tirocini formativi, prevista all'articolo 44-bis, comma 5, del d.P.R. n. 394 del 1999, rinviando la determinazione del citato contingente ad un decreto a cadenza triennale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome). Ha, inoltre, apportato le seguenti modifiche al T.U.I.: 1) anticipato il momento della verifica presso il Centro per l'Impiego della eventuale disponibilità di lavoratori - già residenti sul territorio italiano - a ricoprire quella qualifica prima dell'inoltro della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione; 2) reso possibile, per gli studenti stranieri che conseguono in Italia la laurea triennale o specialistica, il soggiorno ulteriore per un anno, dopo la scadenza del permesso, per ricerca lavoro e, in presenza dei requisiti, la conversione del permesso in lavoro subordinato o autonomo; 3) modificato la procedura di comunicazione di alloggio di uno straniero; 4) previsto alcune norme a favore dei lavoratori nei cui confronti è stata presentata la domanda di emersione (ex art.5 del d.lgs. n. 109/2012);

- Legge 8 novembre 2013, n. 128 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca); ha previsto che la durata del permesso di soggiorno per studio corrisponda a quella del *"corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata"* frequentato dallo straniero;

- d.P.C.M. 25.11.2013 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale per l'anno 2013 per un numero di 17.850 quote;

- Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la

realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015); ha introdotto alcune semplificazioni per il rilascio dei visti di ingresso e alcune misure volte a favorire l'internazionalizzazione delle imprese, nonché facilitare l'ingresso e il soggiorno in Italia per *start-up* innovative, ricerca e studio; sono state apportate alcune modifiche in tema di ingresso per ricerca scientifica e lavoratori altamente qualificati; è stata, inoltre, prevista la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche per i titolari di master di primo livello (modificando l'articolo 22, comma 11-bis del T.U.); è stata eliminata la previsione che richiedeva una coerenza tra titolo di studio posseduto e qualifica professionale per i lavoratori altamente qualificati; sono state eliminate le quote per studenti stranieri nelle Università, fatto salvo il rispetto delle procedure di accesso per le facoltà a numero chiuso;

- Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 (Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale); il decreto ha esteso ai beneficiari di protezione internazionale la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;

- Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 (Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta); il decreto ha inteso ravvicinare i due status riconducibili alla protezione internazionale, quello di rifugiato e quello di beneficiario di protezione sussidiaria e, dall'altro, elevare il livello di protezione, in particolare gli standard di assistenza e di tutela dei titolari di protezione;

- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI); ha introdotto alcune modifiche nell'ordinamento interno sia sotto il profilo di una migliore e più ampia definizione del reato di tratta, sia sotto quello di una migliore protezione delle vittime, in particolare minori stranieri non accompagnati, e di una più efficace programmazione delle risorse finanziarie destinate ai programmi di assistenza ed integrazione delle vittime;

- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40 (Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro); l'ordinamento italiano era già in linea con la semplificazione procedurale richiesta, di conseguenza il decreto legislativo approvato prevede solo alcune leggere modifiche al quadro normativo già in vigore;

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri 25 giugno 2014 di determinazione del contingente triennale 2014/2016, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi; ha fissato un limite massimo di 15 mila ingressi di cittadini di Paesi terzi tra il 2014 e il 2016;

- d.P.C.M. 7 ottobre 2014 ha fissato il limite massimo di sportivi extracomunitari in 1.190 unità da tesserare da società sportive italiane per la stagione 2014/2015;

- Legge 17 ottobre 2014, n. 146 (Conversione con modifiche del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119), ha introdotto alcune disposizioni di modifica delle attuali procedure di esame delle domande di protezione internazionale dei cittadini stranieri, al fine di semplificare le procedure e ridurre i tempi di attesa delle decisioni sulle domande di protezione;

- d.P.C.M. 11 dicembre 2014, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014 ha fissato in 17.850 quote il limite massimo di ingressi sul territorio;
- d.P.C.M. 2 aprile 2015, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2015 ha fissato in 13.000 quote il limite massimo di ingressi sul territorio di lavoratori extracomunitari per attività stagionali legate ad esigenze dei settori agricolo e turistico-alberghiero;
- d.P.C.M. 30 giugno 2015, ha fissato il limite massimo di sportivi extracomunitari in 1.185 unità che possono essere tesserati da società sportive italiane per la stagione 2015/2016;
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e alle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale); attraverso tale recepimento, l'Italia ha dato piena attuazione al Sistema Comune di Asilo Europeo, al fine di progredire verso una procedura comune di asilo e uno status uniforme. La normativa prevede, al fine di facilitare l'accesso al mercato del lavoro, che il permesso di soggiorno per richiesta asilo consenta di svolgere attività lavorativa trascorsi 60 giorni dalla domanda di protezione internazionale (il termine, in precedenza era di sei mesi). Il permesso di soggiorno resta tuttavia non convertibile in un permesso per lavoro;
- d.P.C.M. 14 dicembre 2015, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2016 ha fissato in 17.850 quote il limite massimo di ingressi sul territorio per motivi di lavoro subordinato non stagionale;
- Legge 20 gennaio 2016, n. 12, recante disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva; la legge dispone che i minori di anni diciotto, che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età, possano essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani;
- Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 (Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI);
- Legge 7 agosto 2016, n. 160 (Conversione del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), ha introdotto modifiche al d.lgs. n. 142/2015; la norma prevede che in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n. 142/2015, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 19;
- Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo; il provvedimento mira a garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del c.d. caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura. Tra i principali filoni di intervento del

provvedimento, che si compone di 12 articoli, si evidenzia: - la riscrittura del reato di caporalato (art. 603-bis del codice penale di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; - l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità (inseriti nel codice penale gli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2); - l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; - il rafforzamento dell'istituto della confisca; -l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; - l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato;

- Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 (Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali); la norma ha provveduto a rivisitare le disposizioni del T.U.I. e del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394) già contenenti la disciplina del lavoro stagionale al fine di renderle conformi al dettato della direttiva 2014/36/UE. In particolare, ai fini della semplificazione normativa, si è preferito riformulare l'articolo 5 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riportando a norma di rango primario i contenuti delle relative norme regolamentari che, di conseguenza, sono state abrogate.

- d.P.C.M. 2 novembre 2016, ha fissato il limite massimo di sportivi extracomunitari in 1.160 unità che possono essere tesserati da società sportive italiane per la stagione 2016/2017;

- Decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253 (Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari); la norma ha inserito alcune disposizioni (articoli 27-quinquies Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari e 27-sexies Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea) nel T.U.I. abrogando le disposizioni vigenti incompatibili sia con il suddetto decreto legislativo che con le relative disposizioni del regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).

- d.P.C.M. 13 febbraio 2017 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2017, che ha fissato in 30.850 quote il limite massimo di ingressi sul territorio, di cui 17.000 quote per attività stagionali legate ad esigenze dei settori agricolo e turistico-alberghiero;

- Legge 13 aprile 2017, n. 46 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale); i punti salienti della legge riguardano: accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale e procedure di identificazione degli immigrati, tale da assicurare un'adeguata e diffusa accoglienza; potenziamento delle procedure amministrative davanti alle commissioni territoriali e previsione di affidamento a sezioni specializzate che decidono con decreto non reclamabile nell'eventuale fase giudiziaria; previsione di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari di ogni Corte di Appello; accelerazione delle procedure di identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare; potenziamento del sistema di accoglienza, con la diffusione, su tutto il territorio nazionale, dei centri di permanenza per i rimpatri; partecipazione dei richiedenti protezione internazionale a attività di utilità sociale, per dare la possibilità di iniziare tempestivamente il percorso di integrazione sul territorio.

- Legge 7 aprile 2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati; tra i punti salienti della legge: individuate le modalità e le procedure di accertamento dell'età e dell'identificazione; maggiore integrazione tra strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai minori e il sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (Sprar), con le strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, che la legge estende ai minori stranieri

non accompagnati; istituito il Sistema informativo minori non accompagnati (SIM), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Indagini familiari e ritorni volontari assistiti. La competenza sulle indagini familiari passa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; la competenza sul rimpatrio assistito passa inoltre da un organo amministrativo, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell'interesse del minore; rilasciati permessi di soggiorno per minore età e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento. Una particolare attenzione viene infine dedicata dalla legge ai minori vittime di tratta.

Domanda Diretta.

Articolo 8 della Convenzione. Mantenimento della residenza in caso di incapacità al lavoro

Per il settore degli infortuni sul lavoro e malattie professionali la legislazione italiana non prevede disposizioni specifiche o deroghe particolari per lavoratori che non sono cittadini o residenti in Italia e si applica indistintamente nei confronti di tutti coloro che si trovano sul territorio italiano.

Le norme di cui al regolamento comunitario n. 883/2004 e il regolamento di applicazione n. 987/2009 e ulteriori integrazioni, così come il regolamento comunitario n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, non sono disattese dalla normativa nazionale in materia.

Trova, inoltre, applicazione il principio di automaticità delle prestazioni (articoli 67 e 212 del Testo Unico), escluso, fino alla regolarizzazione della posizione contributiva e solo per le prestazioni economiche, con riferimento al lavoro autonomo (art. 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Inoltre, l'Inail, nell'ottica di una *presa in carico e di una tutela globale ed integrata dell'assicurato*, garantisce una serie di servizi e di prestazioni di cura, di indennizzo economico, di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo, oltre a collaborare all'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, finanziando programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Le prestazioni di cui alla convenzione in argomento per il settore infortunistico sono erogate prescindendo dalla residenza del soggetto.

Per i reddituari che lasciano il territorio italiano per risiedere nel proprio paese di origine, l'Inail eroga la rendita presso il recapito rilasciato dallo stesso interessato. L'erogazione riguarda sia la rendita diretta che la rendita a superstiti. In caso di persona che abbia lavorato con esposizione al rischio di malattia professionale in più Stati membri della Unione europea, si osservano le norme di cui ai sopra citati regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009.

In caso di infortunio sul lavoro e durante il periodo di inabilità temporanea assoluta, i cittadini dell'Unione europea i cittadini dei paesi terzi non perdono il diritto di soggiorno durante il periodo di astensione al lavoro. In caso di persona che abbia lavorato con esposizione al rischio di malattia professionale in più Stati membri della Unione europea, si osservano le norme di cui ai sopra citati regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009. Le rendite per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali agli aventi diritto che risiedono all'estero sono erogate presso il domicilio indicato dagli interessati. Per gli aspetti di competenza, tutti i diritti acquisiti sono riconosciuti.

Per quanto riguarda le domande relative all'articolato della convenzione, ad integrazione di quanto già comunicato con l'ultimo rapporto (2012) si rappresenta quanto segue:

Articolo 2

In Italia i Patronati forniscono assistenza gratuita ai lavoratori ed ai pensionati per l'accesso ai diritti di sicurezza sociale. Si tratta di organismi finanziati dallo Stato che assicurano anche ai lavoratori migranti un'assistenza gratuita nella presentazione delle domande di prestazione. Essi hanno sedi, oltre che su tutto il territorio italiano, anche in molti Paesi esteri.

La Costituzione della Repubblica italiana all'articolo 3 recita: *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”*

Peraltro, l'articolo 35 della stessa Carta costituzionale prevede che: *“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni”*, e, l'articolo 38 al secondo comma recita: *“i lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”*.

L'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali è un'assicurazione sociale con funzione indennitaria.

Infatti, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'Inail prevede, di norma, l'erogazione delle prestazioni prescindendo dalla regolarità della posizione assicurativa del datore di lavoro (automaticità delle prestazioni) ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni subiti dal lavoratore, fatta eccezione per i casi in cui ci sia stata una condanna penale per l'evento lesivo occorso al lavoratore (dolo del datore di lavoro).

Le prestazioni sia economiche che in natura, sono erogate dall'Inail in egual misura a favore dei propri assicurati sia residenti in Italia che all'estero.

Prestazioni economiche

Le prestazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 2 sono previste dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124 (nel seguito, Testo Unico), e successive modificazioni e integrazioni (art. 66 e seguenti del Testo Unico).

Al verificarsi delle condizioni stabilite dalla legge, l'assicurato ha un vero e proprio diritto soggettivo alla erogazione delle prestazioni che prescindono – salvo le suddette eccezioni - dalla regolarità della posizione assicurativa del datore di lavoro (automaticità delle prestazioni art. 67 del Testo Unico, fatta salva la possibilità di applicare al datore di lavoro le sanzioni previste e, in casi particolari, l'azione di rivalsa).

In base alle innovazioni apportate dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (nel seguito, d.lgs. n. 38/2000), è stato introdotto un nuovo sistema di indennizzo fondato sulla menomazione conseguente alla lesione all'integrità psico-fisica subita dal lavoratore in conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. Detta normativa si applica agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate a partire dal 25 luglio 2000.

Le prestazioni disciplinate dal citato Testo Unico e dal citato art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, nonché da altre disposizioni speciali, si caratterizzano per la finalità e per il loro contenuto.

Le prestazioni economiche consistono in:

- indennità per inabilità temporanea assoluta;

- indennizzo in capitale per danno biologico;
- rendita diretta per postumi permanenti;
- rendita diretta per infortuni in ambito domestico;
- rendita di passaggio per silicosi o asbestosi;
- rendita a superstiti e assegno funerario;
- integrazione della rendita diretta;
- assegno per assistenza personale continuativa;
- assegno di incollocabilità;
- speciale assegno continuativo mensile;
- erogazione integrativa per i grandi invalidi;
- brevetti e distintivi d'onore
- indennità per temporanea inidoneità alla navigazione.

Sono previsti meccanismi di rivalutazione o aggiornamento annuali delle prestazioni economiche, parametrati sull'andamento delle retribuzioni o su indici statistici basati su rilevazioni del costo della vita.

Prestazioni in natura

Inoltre, l'INAIL eroga anche:

Prime cure ambulatoriali;

Cure idrofangotermali e soggiorni climatici;

Protesi e presidi;

Accertamenti medico legali;

Cure riabilitative;

Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche della casa di abitazione;

Interventi per il reinserimento lavorativo;

Rimborso di particolari farmaci prescritti per alcune patologie.

Articolo 5

La legge italiana riconosce la salute come diritto fondamentale dell'individuo. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti hanno parità di trattamento, piena uguaglianza e stessi diritti del cittadino italiano.

I cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno, e i loro familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia, hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e alla parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani per quanto riguarda il contributo da versare e l'assistenza erogata. L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale può essere obbligatoria o volontaria e ha una durata pari a quella del permesso di soggiorno.

Iscrizione obbligatoria

L'iscrizione obbligatoria, chiamata anche iscrizione di diritto, è garantita ai soggiornanti per motivi di lavoro, famiglia, protezione internazionale, attesa cittadinanza, affidamento o adozione. Più dettagliatamente, le tipologie di permesso di soggiorno che danno diritto all'iscrizione obbligatoria sono:

Lavoro autonomo e subordinato (anche stagionale);

Iscrizione nelle liste dei Centri per l'Impiego;

Attesa occupazione;

Salute, nel caso di cittadini stranieri che hanno ottenuto una proroga del permesso di soggiorno per malattia o infortunio professionale.

Iscrizione volontaria

L'iscrizione volontaria può essere richiesta dai cittadini stranieri non comunitari titolari di un permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi e che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, rientrano in questa categoria:

I dipendenti stranieri delle organizzazioni operanti in Italia, fatti salvi gli accordi internazionali in materia;

I lavoratori non tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

I ricercatori presenti ai fini di ricerca scientifica.

Ad ogni buon conto, si rappresenta che il lavoratore (sia esso straniero, sia esso italiano) è sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81/2008, attraverso:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la **sua idoneità alla mansione specifica**;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla **mansione specifica**.

La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.

c) visita medica **su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-bis) visita medica preventiva in **fase preassuntiva**;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare **l'idoneità alla mansione**.

Articolo 6

La normativa italiana garantisce ai lavoratori migranti la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, come previsto dall'art. 38 della Costituzione Italiana, che tutela i lavoratori a prescindere dalla cittadinanza, dalle Convenzioni OIL ratificate dall'Italia e dal Regolamento (CE) 883/2004, la cui applicazione è estesa anche ai cittadini di Paesi terzi.

Per il settore degli infortuni sul lavoro e malattie professionali, la legislazione italiana non prevede disposizioni specifiche o deroghe particolari per lavoratori che non sono cittadini o residenti italiani.

La legislazione nazionale si applica indistintamente a tutti coloro che si trovano sul territorio italiano e trovano applicazione le norme del regolamento comunitario n. 883/2004 e del regolamento di applicazione n. 987/2009.

Trova, inoltre, applicazione il principio di automaticità delle prestazioni (artt. 67 e 212 del Testo Unico), escluso, fino alla regolarizzazione della posizione contributiva e solo per le prestazioni economiche, con riferimento al lavoro autonomo (art. 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Inoltre, l'Inail, nell'ottica di una *presa in carico e di una tutela globale ed integrata dell'assicurato*, garantisce una serie di servizi e di prestazioni di cura, di indennizzo economico, di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo, oltre a collaborare all'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, finanziando programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Le prestazioni di cui alla convenzione in argomento per il settore infortunistico sono erogate prescindendo dalla residenza del soggetto. Al riguardo, si precisa che per i reddituari che lasciano il territorio italiano per risiedere nel proprio paese di origine, l'Inail eroga la rendita presso il recapito rilasciato dallo stesso interessato.

L'erogazione riguarda sia la rendita diretta che la rendita a superstiti.

In caso di persona che abbia lavorato con esposizione al rischio di malattia professionale in più Stati membri della Unione europea, si osservano le norme di cui ai sopra citati regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009.

Articolo 6, lettera b

Norme Nazionali in Materia Previdenziale

Si riporta di seguito la normativa applicabile in materia previdenziale.

Principio fondamentale della legislazione previdenziale italiana è quello di parità di trattamento del lavoratore straniero con il lavoratore italiano.

Già la legislazione previdenziale italiana, nell'articolo 37 del R.D.L. 4.10.1935, n. 1827, prevede la territorialità dell'obbligo assicurativo, in base al quale sono sottoposte alle assicurazioni sociali "*le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità [...] che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri*". Pertanto, in linea di principio, il lavoratore straniero, o apolide che lavora in Italia, deve essere assicurato secondo le stesse norme che si applicano ai cittadini italiani.

Il principio vale, oltre che in materia pensionistica, anche per le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali, naturalmente nel rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalla legislazione italiana. Per tale principio, i lavoratori stranieri legalmente soggiornanti in Italia possono, al pari dei cittadini italiani, godere dei diritti maturati nel nostro ordinamento giuridico anche in assenza di norme di sicurezza sociale che si applichino al nostro Paese e a quello di provenienza del lavoratore.

Si specifica che l'Italia, in qualità di Paese membro dell'Unione Europea, applica i regolamenti comunitari n. 883 del 29 aprile 2004, n. 987 e n. 988 del 16 settembre 2009, che sono basati sui principi generali della parità di trattamento, unicità della legislazione applicabile, esportabilità delle prestazioni, totalizzazione dei periodi assicurativi, di residenza e dei periodi equiparati. I regolamenti comunitari sono estesi anche alla Confederazione svizzera, e ai Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Il regolamento n. 1231 del 24 novembre 2010 estende l'applicazione delle norme europee per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai cittadini di Stati terzi nonché ai loro familiari e superstiti, a condizione che siano già legalmente residenti nel territorio di uno Stato membro, sempre che non siano stati già destinatari delle disposizioni dei citati regolamenti 883 e 987 unicamente a causa della loro nazionalità.

L'Italia, inoltre, ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con Argentina, Australia, Brasile, Canada-Quebec, Corea, Croazia, Israele, Jersey e Isole del Canale, Messico (solo per il pagamento pensioni in Italia), Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Repubblica Federale di Jugoslavia - che successivamente alla dissoluzione della ex Jugoslavia resta applicabile alle Repubbliche della Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Repubblica Serba e Vojvodina (regione autonoma), - Santa Sede, Stati Uniti d'America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela, Giappone.

Le Convenzioni stabiliscono il principio di parità di trattamento tra i cittadini dei Paesi contraenti in relazione alle materie da esse disciplinate.

Esse dettano le regole per assicurare l'unicità della legislazione applicabile ai lavoratori.

Le Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale consentono la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati nei due Stati convenzionati, ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali. L'importo della pensione viene determinato da ogni Stato contraente in base alla propria normativa ed in proporzione ai periodi di lavoro svolti sul proprio territorio.

L'Italia ha inoltre ratificato, con legge 24 luglio 1954, n. 722, la Convenzione firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e pertanto ai lavoratori stranieri che hanno lo status di rifugiati politici, è riconosciuto lo stesso trattamento concesso ai cittadini italiani in materia di assistenza pubblica, legislazione del lavoro e sicurezza sociale.

I lavoratori extracomunitari, provenienti da Paesi non legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione dei contributi, che risiedono in Italia conseguono il diritto alle prestazioni pensionistiche e alle altre prestazioni previdenziali ed assistenziali secondo requisiti e le condizioni stabiliti dalla legislazione italiana per tutti i lavoratori.

Legge 30 luglio 2002 n. 189 (Bossi-Fini) – Pensione di vecchiaia

Norme specifiche sono previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini), entrata in vigore il 10 settembre 2002 che, in caso di rimpatrio dei lavoratori extracomunitari, ha fatto venir meno la possibilità di chiedere il rimborso della contribuzione da essi versata, ma ha previsto a beneficio dei lavoratori stessi la conservazione dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati (art. 13 della citata legge n. 189/2002).

In particolare, i lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato la cui contribuzione è tutta versata nel sistema contributivo, vale a dire dal 1996 in poi, se rimpatriati, hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile anche in assenza del requisito contributivo minimo di venti anni previsto dalla legge per la liquidazione della pensione.

Tale deroga non può, invece, essere applicata ai lavoratori extracomunitari che, avendo versato contribuzione versata anche prima del 1996, hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto, fermo restando che anche questi lavoratori loro potranno ottenere la pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile in presenza dei requisiti contributivi previsti per la generalità dei lavoratori.

La disciplina sopra esposta non trova applicazione in caso di rimpatrio dei lavoratori extracomunitari provenienti da Paesi legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale ai quali si applica la totalizzazione dei contributi.

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 214/2011, i lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni previsto per la generalità dei lavoratori (uomini). Tale requisito è soggetto agli incrementi collegati all'innalzamento della speranza di vita: attualmente è richiesta un'età di 66 anni e 7 mesi.

Legge 30 luglio 2002 n. 189 (Bossi-Fini) – Pensioni ai superstiti

Nel caso in cui il lavoratore extracomunitario rimpatriato definitivamente sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile richiesta per la pensione di vecchiaia, cioè 66 anni e 7 mesi per gli uomini e 65 anni e 7 mesi per le donne, i superstiti non hanno diritto alla pensione di reversibilità, in quanto la contribuzione è da ritenere efficace soltanto al raggiungimento di tale età. Se, invece, il decesso avviene dopo l'età pensionabile per la vecchiaia, ai superstiti spetta la pensione secondo i requisiti e le condizioni previste per la generalità dei lavoratori.

Legge 153 del maggio 1998 – Assegno per il nucleo familiare

I lavoratori comunitari che svolgono in Italia attività da lavoro dipendente o parasubordinato o sono i titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare, previsto dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988, anche per i familiari residenti nel paese d'origine.

I lavoratori extracomunitari, invece, possono disporre dell'assegno per il nucleo familiare:

- se i familiari risiedono in Italia, anche nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l'Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia. Per certificare la residenza dei familiari, se ancora non è stata completata la procedura per ottenerla, è possibile presentare documenti o certificati da cui risulti la presenza stabile in Italia (buste paga, certificati di frequenza di asili o scuole, ecc.);

- se i familiari risiedono all'estero, la corresponsione dell'assegno è prevista solo nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero, abbia stipulato con l'Italia una Convenzione che detti disposizioni in materia di trattamenti di famiglia.

La corresponsione dell'assegno è prevista per i familiari residenti all'estero, qualora il lavoratore straniero, anche nel caso in cui il proprio Paese non sia convenzionato con l'Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assoggettato ai regimi previdenziali di almeno due Stati Membri dell'UE.

Ai cittadini stranieri rifugiati politici, è riconosciuto il diritto all'assegno per i familiari residenti all'estero, anche in mancanza di una Convenzione internazionale con il Paese di provenienza. La tutela dell'assegno per il nucleo familiare, riconosciuta ai lavoratori stranieri rifugiati politici, è stata estesa, a decorrere dal 19 gennaio 2008, sulla base dell'art. 27 del D.lgs. 251/2007, anche ai cittadini stranieri non comunitari ovvero apolidi, ai quali sia stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria.

Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal comune

Lo Stato riconosce il diritto all'assegno ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione

Per aiutare le famiglie che hanno un figlio nato a decorrere dal 1 gennaio 2016 è previsto un contributo economico per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, in caso di bambini affetti da gravi patologie croniche.

Il contributo è corrisposto ai genitori, anche adottivi, residenti in Italia che siano:

- cittadini italiani o cittadini dell'UE, (i cittadini non comunitari in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani per effetto dell'art. 27 del d.lgs. n. 251/2007) oppure,
- cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure,
- cittadini extracomunitari titolari della “carta di soggiorno per familiare” per i familiari di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non aventi la cittadinanza di uno Stato membro oppure della “carta di soggiorno permanente” per i familiari di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro (rispettivamente, artt. 10 e 17 del d.lgs. n. 30/2007).

Assegno di natalità (c.d. bonus bebè)

Il sostegno della natalità consiste in un assegno di importo di 960 o 1920 euro l'anno, in base al reddito e al nucleo familiare, per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. L'assegno è concesso ai soggetti residenti in Italia, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea;

oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998;

Ai fini dell'assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del d.lgs. n. 251/2007);

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con parere trasmesso il 27 luglio 2016 (CdG MA008/A001/11186), ha chiarito che il beneficio può essere concesso anche a cittadini stranieri titolari dei seguenti permessi previsti, rispettivamente, dagli articoli 10 e 17 del d.lgs. n. 30/2007:

- A. “carta di soggiorno per familiare” per i familiari di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
- B. “carta di soggiorno permanente” per i familiari di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro.

Premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore (Bonus Mamma domani)

La legge di Stabilità per il 2017 ha previsto un premio di 800 euro alle donne gestanti o alle madri, alla nascita o all'adozione di minore a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Hanno diritto al premio le cittadine che hanno:

-residenza in Italia;

-cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell'articolo 27 del d.lgs. n. 251/2007;

-cittadine non comunitarie, in possesso 1) del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure 2) della “carta di soggiorno per familiare” per i familiari di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non aventi la cittadinanza di uno Stato membro oppure 3) della carta di soggiorno permanente” per i familiari di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro (rispettivamente, articoli 10 e 17 del d.lgs. n. 30/2007).

Prestazioni per gli invalidi civili

Tali prestazioni hanno natura assistenziale e spettano agli invalidi civili totali e parziali, ai non vedenti e alle persone sordomute.

Sono indicati i benefici economici che possono essere erogati a chi è riconosciuto invalido civile: assegno mensile, pensione di inabilità, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, provvidenze per i ciechi e i sordomuti.

Per avere diritto a queste prestazioni è necessario anche essere residenti in Italia.

Sono equiparati ai cittadini italiani e quindi possono presentare domanda di prestazioni di invalidità civile, qualora sussistano tutti i requisiti richiesti: i cittadini comunitari ed i loro familiari, che risiedono regolarmente in Italia per un periodo superiore a tre mesi; i cittadini extracomunitari in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); i cittadini extracomunitari in possesso della vecchia carta di soggiorno (se rilasciata prima del 14.02.2007 e, pertanto, valida fino alla scadenza); i cittadini extracomunitari in possesso del permesso per asilo, del permesso per protezione sussidiaria e del permesso per protezione sociale o umanitaria e i loro familiari (coniuge e figli minori a carico); i rifugiati politici.

Per il riconoscimento delle provvidenze economiche derivanti dallo stato invalidante accertato, ai cittadini stranieri è richiesta esclusivamente la carta di soggiorno (art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000) ovvero il permesso di soggiorno CE per lungo periodo (d.lgs. n.3/2007).

Assegno sociale

L'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, ha previsto la concessione di un assegno sociale che ha sostituito dal 1 gennaio 1996 la pensione sociale; tale prestazione di natura assistenziale è destinata non solo ai cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani, e quindi possono fare domanda di assegno sociale qualora sussistano tutti i requisiti richiesti:

-i cittadini comunitari ed i loro familiari a carico che risiedono regolarmente in Italia per un periodo superiore a tre mesi;

-i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno (articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), ora denominata permesso di soggiorno CE;

-i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;

-i rifugiati politici.

L'assegno non è esportabile e pertanto si perde se l'interessato si trasferisce all'estero.

Occorre segnalare che l'articolo 20, comma 10, della legge 6 agosto 2008, n. 133, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Articolo 6, lettera c

Nell'ordinamento italiano l'assoggettamento alle assicurazioni sociali ha carattere territoriale ed è obbligatorio con riferimento sia ai lavoratori italiani che ai lavoratori stranieri. La disposizione che sancisce il c.d. "principio di territorialità dell'obbligo assicurativo" è contenuta nell'articolo 37 del R.D.L. 4.10.1935, n. 1827, che prevede che siano sottoposte alle assicurazioni sociali *"le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità [...] che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri"*.

Pertanto, in linea di principio, il lavoratore straniero che svolge l'attività lavorativa sul territorio nazionale è equiparato, ai fini assicurativi, ad un lavoratore italiano ed è quindi soggetto alla normativa vigente prevista per la generalità dei lavoratori.

E' possibile derogare al principio di territorialità dell'obbligo assicurativo soltanto nei casi in cui la normativa internazionale di sicurezza sociale preveda espressamente delle eccezioni al predetto principio.

Il distacco costituisce una deroga al principio di "territorialità" dell'obbligo assicurativo ed è disciplinato nei regolamenti comunitari (Regolamento CE 883/2004 e 987/2009) e nelle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con alcuni paesi extracomunitari.

La normativa internazionale di sicurezza sociale (Convenzioni Bilaterali e Regolamenti Comunitari) ha il fine specifico di realizzare il coordinamento tra i diversi sistemi di sicurezza sociale, così da evitare la doppia imposizione contributiva nel Paese di origine e in quello di lavoro, stabilendo in proposito, che nel periodo di impiego nel Paese estero (convenzionato, o facente parte dell'UE), il lavoratore resta assoggettato, per il periodo massimo consentito e limitatamente alle forme assicurative contemplate dalle singole convenzioni, al regime previdenziale del Paese di provenienza.

Parità di trattamento

In merito alle misure adottate per assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni sulla parità di trattamento nei confronti dei lavoratori migranti, si rinvia a quanto rappresentato nel rapporto, relativo all'anno 2017, sull'applicazione della **Convenzione n. 143 del 1975 "Lavoratori migranti- disposizioni complementari"**.

Allegati:

1. Dichiarazione congiunta in materia di "migrazione circolare" tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero del lavoro e delle Relazioni Industriali della Repubblica di Mauritius.
2. Legge 4 aprile 2012, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo).
3. Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);
4. Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 (Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati);

5. Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
6. Legge 7 agosto 2012, n. 135, (Conversione con modifiche del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario);
7. d.P.C.M. 16 ottobre 2012, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali ed autonomi nel territorio dello Stato per l'anno 2012 per un numero di 13.850 quote;
8. d.P.C.M. 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013 per un numero di 30.000 quote;
9. Legge 9 agosto 2013, n. 99 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti);
10. Legge 8 novembre 2013, n. 128 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca);
11. d.P.C.M. 25.11.2013 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale per l'anno 2013 per un numero di 17.850 quote;
12. Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015);
13. Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 (Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale);
14. Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 (Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta);
15. Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI);
16. Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40 (Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro);
17. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro degli Affari Esteri 25 giugno 2014 di determinazione del contingente triennale 2014/2016, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi; ha fissato un limite massimo di 15 mila ingressi di cittadini di Paesi terzi tra il 2014 e il 2016;
18. D.P.C.M. 7 ottobre 2014 ha fissato il limite massimo di sportivi extracomunitari in 1.190 unità da tesserare da società sportive italiane per la stagione 2014/2015;

19. Legge 17 ottobre 2014, n. 146 (Conversione con modifiche del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119), ha introdotto alcune disposizioni di modifica delle attuali procedure di esame delle domande di protezione internazionale dei cittadini stranieri, al fine di semplificare le procedure e ridurre i tempi di attesa delle decisioni sulle domande di protezione;
20. d.P.C.M. 11 dicembre 2014, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014 ha fissato in 17.850 quote il limite massimo di ingressi sul territorio;
21. d.P.C.M. 2 aprile 2015, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2015 ha fissato in 13.000 quote il limite massimo di ingressi sul territorio di lavoratori extracomunitari per attività stagionali legate ad esigenze dei settori agricolo e turistico-alberghiero;
22. d.P.C.M. 30 giugno 2015, ha fissato il limite massimo di sportivi extracomunitari in 1.185 unità che possono essere tesserati da società sportive italiane per la stagione 2015/2016;
23. Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e alle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale);
24. d.P.C.M. 14 dicembre 2015, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2016 ha fissato in 17.850 quote il limite massimo di ingressi sul territorio per motivi di lavoro subordinato non stagionale;
25. Legge 20 gennaio 2016, n. 12, recante disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva;
26. Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 (Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI);
27. Legge 7 agosto 2016, n. 160 (Conversione del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), ha introdotto modifiche al d.lgs. 142/2015; la norma prevede che in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni, è disposta dal prefetto.
28. Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"; il provvedimento mira a garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del c.d. caporalato;
29. Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 (Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali);
30. d.P.C.M. 2 novembre 2016, ha fissato il limite massimo di sportivi extracomunitari in 1.160 unità che possono essere tesserati da società sportive italiane per la stagione 2016/2017;
31. Decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253 (Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari);
32. d.P.C.M. 13 febbraio 2017 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per

- l'anno 2017, che ha fissato in 30.850 quote il limite massimo di ingressi sul territorio, di cui 17.000 quote per attività stagionali legate ad esigenze dei settori agricolo e turistico-alberghiero;
33. Legge 13 aprile 2017, n. 46 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale);
34. Legge 7 aprile 2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati; tra i punti salienti della legge: individuate le modalità e le procedure di accertamento dell'età e dell'identificazione;
35. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali.